



Città di Porto Empedocle

Provincia di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 DEL 13.05.2022

OGGETTO:	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TREDICI** del mese di **MAGGIO**

IL SINDACO

Vista la proposta del Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici, Urbanistica e Igiene Pubblica:

Visti:

📖 l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. n. 267/2000;

📖 il comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

📖 l'art. 12, comma 5, del D.lgs n. 1/2018;

📖 l'OREL;

📖 la L. 225/92;

📖 gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.;

📖 la L.R. 16/96;

📖 la L.R. 14/98;

📖 il D.Lgs n°112 /98;

📖 il "Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati nelle attività agricole
"approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2008;

Ritenuto che, per le ragioni e le argomentazioni articolate, la proposta appare meritevole di accoglimento, in ragione dell'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Tanto premesso, in accoglimento della superiore proposta

ORDINA

1. in via contingibile ed urgente ed al fine di dirimere ogni eventuale e/o potenziale rischio od innesco di incendio, la pulitura mediante taglio e/o sfalcio di erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche, arbusti o altro materiale combustibile nelle aree a verde incolte o in stato di abbandono o in precarie condizioni di manutenzione, nei terreni e nei giardini di privati posti all'interno del perimetro urbano, e/o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici e/o reti viarie ovvero con ulteriori aree di privati nonché ricadenti in aree boscate, erborate, cespugliate o agricole ovvero costituenti pertinenze di edifici di diversa tipologia o anche sedi di cantiere edili allestiti o in corso di allestimento ovvero abbandonati;
2. a tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali all'interno del territorio Comunale, - di provvedere, entro il **termine perentorio del 15 giugno di ogni anno**, alla pulitura delle porzioni di scarpate, non di competenza dei rispettivi Enti Gestori, che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
3. detti lavori dovranno essere eseguiti entro la data summenzionata e così mantenuti fino al 15 ottobre di ogni anno;
4. durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze, di:
 - accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
 - fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.
5. tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade;
6. i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non ricadenti nel territorio comunale dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.

7. nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata;
8. i detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00;
9. la sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00;
10. per l'effetto, si applicano le seguenti

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- ✓ Per i trasgressori dei punti da 1 a 9 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
- ✓ Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.
- ✓ Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €51,00 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
- ✓ In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.
- ✓ Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

Il Sindaco, inoltre, sempre nell'esercizio del potere di ordinanza e a completamento della stessa

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi od Amministrazioni ovvero informare il **NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112:**

- Comando Prov.le dei VV. FF.
- Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Com.do Polizia Municipale Porto Empedocle
- Ufficio Comunale di Protezione Civile
- Arma dei Carabinieri
- Polizia di Stato

ADOPTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla Legge Regionale n.16 del 6 aprile 1996 e s.m.i, al "Regolamento Comunale per la disciplina dei fuochi controllati nelle attività agricole" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2008, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e della L.R. 30 Aprile 1991 n. 10 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*" e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3, Lavori Pubblici, Urbanistica e Igiene Pubblica.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 3, ing. Sebastiano Di Francesco.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di giorni trenta, dalla notifica dell'atto, ricorso al Prefetto di Agrigento (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di giorni sessanta, dalla notifica dell'atto (D.lgs 104/2010).

Infine, ulteriormente così provvedere:

Dare atto che dalla presente non derivano oneri a carico dell'Ente;

Dare atto che i destinatari inadempienti della presente ordinanza sindacale saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria competente;

Notificare la presente Ordinanza

- al **Comando di Polizia Municipale** - Sede;
- al **Commissariato di P.S.** – Porto Empedocle;
- alla **Stazione Carabinieri** – Porto Empedocle;
- alla **Tenenza Guardia di Finanza** di Porto Empedocle;
- al **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** - Agrigento;
- al **Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Palermo**
- al **Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Roma**;
- all'ANAS Sicilia - anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
- Al **Corpo Forestale della Regione Siciliana**;
- Alla **Questura di Agrigento**, Sezione Polizia Stradale;
- Al **Comando Provinciale dei Carabinieri**, Unità Tutela Ambientale e Forestale;
- Alla **Capitaneria di Porto di Porto Empedocle**;
- alla **Prefettura** di Agrigento.

Dispone altresì di trasmettere copia della presente ordinanza per la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune e per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza agli Enti e/o Uffici segnati a margine.

Il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.



Il Sindaco
(*dott. Calogero Martello*)
F.to Calogero Martello



Città di Porto Empedocle

Provincia di Agrigento

SETTORE **3**

LAVORI PUBBLICI ❖ URBANISTICA

ED IGIENE PUBBLICA

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Interventi di decespugliamento e manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi del territorio comunale per la mitigazione del rischio di incendi.

PREMESSO che il Comune di Porto Empedocle è obbligato nei suoi compiti istituzionali ad approvare il regolamento sui fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art.40 comma 4 bis della legge Regionale 6 aprile 1996 n°16 e s.m.i e n. 353 del 21/11/00 e smi;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva questo Ente - in osservanza delle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia del 05.05.2022 prot. 19908/DG/DRPC Sicilia contenente "Campagna AIB 2022-Direttiva sulle attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia" - nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere, attivare ed adottare tutte le iniziative utili a prevenire e fronteggiare la lotta contro gli incendi boschivi e quelli di interfaccia nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni;

DATO ATTO che il fenomeno degli incendi boschivi e quelli di interfaccia espongono a serio rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con potenziali significative ricadute in termini di vite umane, di ambiente ed economia;

DATO ATTO che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie dei terreni incolti, specie in quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;

TENUTO CONTO che si è accertata l'ingente quantità di stoppie, erbacce, cespugli insistenti su proprietà di privati che confinano con strade e/o spazi pubblici e comunque all'interno e limitrofe al centro abitato;

STANTE che tale stato di fatto rappresenta un sicuro pericolo per l'innescare di incendi con conseguente pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, che all'art. 1 precisa e definisce i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed all'art. 2 definisce i poteri di intervento del Sindaco, in attuazione del richiamato art. 54 del TUEL;

DATO ATTO

◆ che ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs n. 1/2018 *“Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c);

RITENUTO

□ che sussistono, dunque, tutte le condizioni d'urgenza per l'adozione di un provvedimento al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, e nello specifico ordinanza di sgombero immediato dell'immobile di cui sopra, con divieto assoluto di accesso allo stesso se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO

📖 l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. n. 267/2000;

📖 il comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

📖 l'art. 12, comma 5, del D.lgs n. 1/2018;

📖 l'OREL;

📖 la L. 225/92;

📖 gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.;

📖 la L.R. 16/96;

📖 la L.R. 14/98;

📖 il D.Lgs n°112 /98;

📖 il "Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati nelle attività agricole
"approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2008;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

PROPONE

Al Sig. Sindaco di adottare, per le ragioni sopra evidenziate, ordinanza urgente contenente il seguente dispositivo

ORDINA

1. in via contingibile ed urgente ed al fine di dirimere ogni eventuale e/o potenziale rischio od innesco di incendio, la pulitura mediante taglio e/o sfalcio di erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche, arbusti o altro materiale combustibile nelle aree a verde incolte o in stato di abbandono o in precarie condizioni di manutenzione, nei terreni e nei giardini di privati posti all'interno del perimetro urbano, e/o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici e/o reti viarie ovvero con ulteriori aree di privati nonché ricadenti in aree boscate, erborate, cespugliate o agricole ovvero costituenti pertinenze di edifici di diversa tipologia o anche sedi di cantiere edili allestiti o in corso di allestimento ovvero abbandonati;
2. a tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali all'interno del territorio Comunale, di provvedere, entro il **termine perentorio del 15 giugno di ogni anno**, alla pulitura delle porzioni di scarpate, non di competenza dei rispettivi Enti Gestori, che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
3. detti lavori dovranno essere eseguiti entro la data summenzionata e così mantenuti fino al 15 ottobre di ogni anno;

4. durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze, di:
 - accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
 - fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.
5. tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade;
6. i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non ricadenti nel territorio comunale dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.
7. nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata;
8. i detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00;
9. la sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00;
10. per l'effetto, si applicano le seguenti

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- ✓ Per i trasgressori dei punti da 1 a 9 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.

- ✓ Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.
- ✓ Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €51,00 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
- ✓ In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.
- ✓ Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

Il Sindaco, inoltre, sempre nell'esercizio del potere di ordinanza e a completamento della stessa

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi od Amministrazioni ovvero informare il **NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112:**

- Comando Prov.le dei VV. FF.
- Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Com.do Polizia Municipale Porto Empedocle
- Ufficio Comunale di Protezione Civile
- Arma dei Carabinieri
- Polizia di Stato

ADOTTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla Legge Regionale n.16 del 6 aprile 1996 e s.m.i, al "Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati nelle

attività agricole” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2008, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e della L.R. 30 Aprile 1991 n. 10 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa*” e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3, Lavori Pubblici, Urbanistica e Igiene Pubblica.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 3, ing. Sebastiano Di Francesco.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di giorni trenta, dalla notifica dell’atto, ricorso al Prefetto di Agrigento (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di giorni sessanta, dalla notifica dell’atto (D.lgs 104/2010).

Infine, ulteriormente così provvedere:

Dare atto che dalla presente non derivano oneri a carico dell’Ente;

Dare atto che i destinatari inadempienti della presente ordinanza sindacale saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria competente;

Notificare la presente Ordinanza

- al **Comando di Polizia Municipale** - Sede;
- al **Commissariato di P.S.** – Porto Empedocle;
- alla **Stazione Carabinieri** – Porto Empedocle;
- alla **Tenenza Guardia di Finanza** di Porto Empedocle;
- al **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** - Agrigento;
- al **Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Palermo**
- al **Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Roma**;
- all’**ANAS Sicilia** - anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
- Al **Corpo Forestale della Regione Siciliana**;
- Alla **Questura di Agrigento**, Sezione Polizia Stradale;

- Al **Comando Provinciale dei Carabinieri**, Unità Tutela Ambientale e Forestale;
- Alla **Capitaneria di Porto di Porto Empedocle**;
- alla **Prefettura** di Agrigento.

Dispone altresì di trasmettere copia della presente ordinanza per la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune e per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza agli Enti e/o Uffici segnati a margine.

Il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.



Il Sindaco
(Ing. Sebastiano Di Francesco)
F.to Sebastiano Di Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ (Reg. Pub. N. _____) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, li _____

Il Messo Comunale _____

Il Responsabile del Settore 1 _____